



Repertorio n.

SCHEMA TIPO CONTRATTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI PER UN PERIODO DI 12 MESI. CIG 91122144DF.

TRA

L'ATS della Città Metropolitana di Milano, C.F. e P. IVA n. 09320520969, con sede legale in Milano, Corso Italia n. 52, nella persona del Direttore Generale Walter Bergamaschi, nominato con DGR della Regione Lombardia n. XI/1054 del 17.12.2018 (nel seguito per brevità anche "Amministrazione Appaltante")

Oppure:

L'ATS dell'Insubria, C.F. e P. IVA n. _____, con sede legale in _____, nella persona del Direttore Generale _____, nominato con DGR della Regione Lombardia n. X/_____ del _____ (nel seguito per brevità anche "Amministrazione Appaltante")

Oppure:

L'ATS della Brianza, C.F. e P. IVA n. _____, con sede legale in _____, nella persona del Direttore Generale _____, nominato con DGR della Regione Lombardia n. X/_____ del _____ (nel seguito per brevità anche "Amministrazione Appaltante")

Oppure:

L'ATS della Montagna, C.F. e P. IVA n. _____, con sede legale in _____, nella persona del Direttore Generale _____, nominato con DGR della Regione Lombardia n. X/_____ del _____ (nel seguito per brevità anche "Amministrazione Appaltante")

Oppure:

L'ATS di Bergamo, C.F. e P. IVA n. _____, con sede legale in _____, nella persona del Direttore Generale _____, nominato con DGR della Regione Lombardia n. X/_____ del _____ (nel seguito per brevità anche "Amministrazione Appaltante")

Oppure:

L'ATS di Brescia, C.F. e P. IVA n. _____, con sede legale in _____, nella persona del Direttore Generale _____, nominato con DGR della Regione Lombardia n. X/_____ del _____ (nel seguito per brevità anche "Amministrazione Appaltante")

Oppure:

L'ATS di Pavia, C.F. e P. IVA n. _____, con sede legale in _____, nella persona del Direttore Generale _____, nominato con DGR della Regione Lombardia n. X/_____ del _____ (nel seguito per brevità anche "Amministrazione Appaltante")

E

_____ in persona di
_____ in qualità Legale Rappresentante della
Società _____ (nel seguito per brevità anche "Appaltatore")

PREMESSO CHE

- La società _____, a seguito di espletamento di gara d'appalto a procedura aperta sopra soglia comunitaria, nelle forme previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi e per gli effetti della Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS della Città Metropolitana di Milano (capofila) n. _____ del _____, è risultata aggiudicataria del servizio di notifica degli atti giudiziari per un periodo di 12 mesi;
- con nota prot. n. _____ del _____ si trasmetteva all'Appaltatore sopra citato comunicazione di aggiudicazione definitiva;
- l'Amministrazione Appaltante ha provveduto a richiedere/acquisire:
 - cauzione definitiva;
 - copia polizza assicurativa RC;
 - estremi del conto corrente dedicato all'appalto ai sensi del D.Lgs. 136/2010;
 - Visura Ordinaria della C.C.I.A.A. di _____ Certificato della Sezione Fallimentare del Tribunale territorialmente competente; Certificati del Casellario Giudiziale del Tribunale territorialmente

GENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52

Codice fiscale e P.IVA 09320520969

- competente; Certificato delle Sanzioni Amministrative del Tribunale territorialmente competente; DURC regolare; Comunicazione antimafia (se dovuto); Informazione antimafia (se dovuto); Certificato dei Carichi Pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato del Tribunale territorialmente competente; Certificato di cui alla L. 69/99 all'Ente competente; Certificato dell' Agenzia delle Entrate territorialmente competente;
- [facoltativo: altra eventuale documentazione];

SI CONVIENE E STIPULA:

Articolo 1) – Oggetto

Le Agenzie di Tutela della Salute (ATS), in qualità di Enti Pubblici con personalità di diritto pubblico, nel notificare i propri atti e provvedimenti come previsto dalle norme di settore, possono procedere anche avvalendosi della c.d. "notifica atti giudiziari a mezzo posta", ai sensi e per gli effetti della L. 890/1982.

Con il presente Contratto si intende disciplinare tale servizio. Il servizio si esplica sia nella attività di base come descritta nel successivo art. 4 (ritiro e notifica dei plichi da parte dell'Appaltatore), sia nella variante integrata, come descritta nel successivo art. 5 (ritiro degli atti o provvedimenti, creazione dei plichi e notifica degli stessi, da parte dell'Appaltatore).

Il servizio di notifica degli atti giudiziari viene erogato nell'assoluto rispetto delle modalità e nelle forme previste dalla legge 890/1982 e s.m.i. dall'Appaltatore, che assume il ruolo previsto per l'operatore postale dalla suddetta normativa. A tal fine tutta la modulistica utilizzata deve essere perfettamente conforme a quella formalmente approvata dall'AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) con Delibera n. 285/18/CONS e con Delibera n. 155/19/CONS ed eventuali successive modifiche o integrazioni intervenienti.

L'Appaltatore deve, altresì, garantire il recapito diretto su tutto il territorio nazionale italiano.

L'Appaltatore è l'unico responsabile nei confronti delle ATS per tutta la corrispondenza presa in carico e dovrà, pertanto, prendere ogni precauzione necessaria per evitare che i documenti subiscano smarrimenti, deterioramenti, manomissioni o furti, nonché ritardi nella consegna.

I corrispettivi dovuti all'Appaltatore saranno calcolati applicando i prezzi unitari offerti, come risultanti dall'Offerta economica, ai quantitativi di servizi effettivamente prestati.

I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi di ogni attività necessaria alla prestazione del servizio, e sono dovuti e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, nonché nel rispetto della procedura prevista dalla summenzionata L. 890/1982 e s.m.i.

I corrispettivi contrattuali si intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati nei precedenti commi. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore medesimo dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

Articolo 2) - Durata e importo dell'appalto

Il contratto d'appalto ha la durata di 12 (dodici) mesi, dal_____ al_____, ovvero fino all'esaurimento dell'importo di aggiudicazione, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, da esercitarsi almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

Le quantità indicate nell'Allegato 1 al Disciplinare non sono impegnative per L'Amministrazione Appaltante, in quanto il consumo complessivo è subordinato al fabbisogno effettivo e ad altre cause e circostanze variabili, pertanto l'Appaltatore non potrà pretendere compensi e/o indennizzi di sorta nel caso in cui si verificassero differenze negative rispetto al preventivato.

L'Amministrazione di ATS della Città Metropolitana di Milano (*oppure: di ATS dell'Insubria, oppure: ATS della Brianza, oppure: ATS della Montagna, oppure: ATS di Bergamo*) si riserva la facoltà di prorogare, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la durata del contratto alle medesime condizioni economiche e giuridiche, previa comunicazione scritta, e limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione di nuova procedura di affidamento.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di prevedere, nel corso di validità del rapporto, variazioni ai contratti a termini di legge ed in particolare secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Le variazioni saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione dei prezzi offerti dall'Appaltatore in sede di gara. Per quanto riguarda le diminuzioni a termini di legge, l'Appaltatore non potrà vantare richieste di risarcimento, rimborsi o qualsiasi altro indennizzo di sorta.

Non sono da considerarsi varianti gli interventi disposti dalla Amministrazione Appaltante sulla corretta esecuzione del contratto per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino una variazione del prezzo complessivo offerto in sede di gara. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare all'Appaltatore, o altre imprese, a propria discrezione, l'esecuzione di attività non comprese nel presente contratto e di cui dovesse successivamente emergere l'esigenza, alle medesime condizioni contrattuali, previa richiesta di apposito preventivo e nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti.

È facoltà della Amministrazione Appaltante provvedere, in caso di provata impossibilità a effettuare il servizio richiesto, ad approvvigionarsi sul libero mercato, in deroga alle condizioni e agli impegni del

contratto, in proporzione del 20% del valore totale del servizio aggiudicato, senza che dall'Appaltatore possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi tipo.

Articolo 3) - Avvio della prestazione in pendenza di stipulazione del contratto

L'Amministrazione Appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere, anche separatamente, l'avvio delle prestazioni contrattuali con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo e fatta salva diversa indicazione che verrà comunicata dall'Amministrazione richiedente.

Articolo 4 – Servizio base di ritiro e notifica dei plichi atti giudiziari

Tutti i termini per lo svolgimento di attività da parte dell'Appaltatore, previsti nel presente articolo e negli articoli seguenti, si riferiscono a giorni lavorativi (non a giorni solari).

I vari uffici e strutture ATS, imbastano ed indirizzano i propri atti che intendono notificare.

Ad ogni plico così formato, verrà annessa fisicamente l'esitazione notifica-Avviso di Ricevimento. Anche l'esitazione notifica-Avviso di Ricevimento, così come il plico, recheranno la indicazione dell'ufficio o struttura mittenti e i dati di individuazione univoca dell'atto ivi contenuto (numero di protocollo o codifica dell'atto).

Inoltre, l'esitazione notifica-Avviso di Ricevimento, così come il plico, prevederanno la possibilità di indicare le codifiche atte ad individuare ogni singola persona responsabile della pratica che invia il plico.

Ciò in modo da poter restituire l'esitazione notifica-Avviso di Ricevimento od il plico reso, oltre che individuando l'ufficio o struttura mittente, anche direttamente alla persona fisica responsabile della pratica (facente parte dell'ufficio o struttura mittente).

Inoltre i vari uffici o strutture compileranno una propria distinta -su modello condiviso col fornitore-, recante i dati completi del destinatario, il riferimento all'atto contenuto nel plico, la codifica della persona fisica responsabile della pratica ed ogni altro dato necessario. La distinta verrà annessa in triplice copia al gruppo dei loro plichi.

Quindi ogni distinta del singolo ufficio o struttura - redatta per ogni singolo giorno di invio- potrà riguardare più plichi.

In accordo col fornitore, la distinta potrà eventualmente rendersi in formato elettronico.

L'ATS non dovrà provvedere alla suddivisione per ubicazione o luogo di destinazione, né all'apposizione di codice a barre e non potranno essere aggiunte nuove o ulteriori incombenze a carico del committente.

All'atto del ritiro da parte dell'Appaltatore, questi procederà ad effettuare il controllo sulla esatta corrispondenza di tutti i plichi indicati in ogni singola distinta e, se confermata, ne rilascerà ricevuta apponendovi timbratura (o altra attestazione valida a comprova del ritiro) su due copie delle distinte (da lasciarsi alla ATS), trattenendone la terza.

L'Appaltatore procederà alla gestione e inoltro della posta, compilando l'esitazione notifica-Avviso di Ricevimento e seguendo la procedura in piena ottemperanza alla L. 890/1982 e s.m.i. e delle altre norme in materia di notifica dei c.d. atti giudiziari. Si occuperà anche della predisposizione e del recapito della Comunicazione Avvenuto Deposito (C.A.D.) o della Comunicazione Avvenuta Notifica (C.A.N.) nelle fattispecie previste dalla normativa su menzionata.

Nei casi di CAD, il destinatario riceve comunicazione che a causa della sua assenza temporanea, il plico è depositato presso il fornitore a disposizione per il ritiro. Analogamente, sia in caso di CAD che di CAN, se anche al momento di consegna delle relative raccomandate il destinatario è temporaneamente assente, il fornitore lascia avviso di deposito/giacenza con l'avvertenza che il plico postale è disponibile al ritiro.

Per tutti i ritiri di cui sopra, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione del destinatario un luogo di ritiro, sito ad una distanza non superiore ai 10 km dal luogo della destinazione del plico, ovvero dai confini amministrativi di ciascun comune, e non superiore ai 20 km per i Comuni appartenenti a Comunità Montane, aperto la mattina dal lunedì al venerdì almeno nella fascia oraria 8.30 - 13.00 (ore 8.30 - 12.00 il sabato).

Per Comuni appartenenti a Comunità Montane, si intendono quei Comuni ufficialmente associati negli enti locali denominati "Comunità Montane" di cui all'art. 27 del D.Lgs. 267/2000, costituite con provvedimento del presidente della giunta regionale di ciascuna Regione.

Inoltre, l'Appaltatore dovrà garantire, limitatamente al servizio telematico, la possibilità di ritiro digitale.

4.1 - Approvvigionamento del materiale

Tutto il materiale: buste, relate, accessori a completamento delle buste, avvisi di ricevimento, etc. dovrà essere fornito dal fornitore ed a carico dello stesso senza costi aggiuntivi.

Una fornitura di almeno 2000 buste, 2000 esitazioni notifica-Avvisi di Ricevimento e 2000 accessori a completamento -per ognuno dei luoghi di ritiro come sotto indicati-, dovrà essere consegnata al più tardi 7 giorni prima dell'avvio del servizio.

Identiche forniture dovranno essere corrisposte, in seguito, entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta di ATS: detta richiesta potrà pervenire anche con semplice mail al soggetto indicato dal fornitore quale destinatario delle comunicazioni.

4.2 - Modalità di ritiro dei plichi – atti giudiziari semplici e Servizio Integrato di Ritiro

Le sedi per il ritiro degli atti giudiziari semplici e Servizio Integrato di Ritiro con Posta Pick UP mail sono quelle di seguito indicate (*variano per ciascun Ente*).

Con eventuali, successivi accordi ATS potrà disporre l'attivazione del servizio presso altre sedi, oppure la disattivazione delle sedi indicate.

ATS della Città Metropolitana di Milano

UFFICIO	SEDE UFFICI PROTOCOLLO	TEMPISTICA RITIRO INCARICATO SOCIETA DA UFFICIO PROTOCOLLO A UFFICIO APPALTATORE
Ufficio Protocollo	Corso Italia 52 - Milano	Due volte ogni settimana in giorni non consecutivi
Ufficio Protocollo	Via 8 Giugno 69 - Melegnano	Una volta ogni settimana
Ufficio Protocollo	Via al Donatore di sangue 50 - Magenta	Due volte ogni settimana in giorni non consecutivi
Ufficio Protocollo	Piazza Ospitale, 10 -Lodi	Due volte ogni settimana in giorni non consecutivi

Oppure:

ATS di Bergamo

UFFICIO	SEDE UFFICI PROTOCOLLO	TEMPISTICA RITIRO INCARICATO SOCIETA DA UFFICIO PROTOCOLLO A UFFICIO APPALTATORE
Ufficio Posta - Protocollo	Via Galliccioli, 4 – 24121 BERGAMO BG	Tutti i giorni lavorativi (da lunedì a venerdì)

Oppure:

ATS della Montagna

UFFICIO	SEDE UFFICI PROTOCOLLO	TEMPISTICA RITIRO INCARICATO SOCIETA DA UFFICIO PROTOCOLLO A UFFICIO APPALTATORE
Protocollo	Via Nazario Sauro 38 – Sondrio	Tre volte a settimana in giorni non consecutivi (lunedì-mercoledì-venerdì)
Protocollo	Via Nissolina, 2 – Breno (BS)	Due volte ogni settimana in giorni non consecutivi

Oppure:

ATS dell'Insubria

UFFICIO	SEDE UFFICI PROTOCOLLO	TEMPISTICA RITIRO INCARICATO SOCIETA DA UFFICIO PROTOCOLLO A UFFICIO APPALTATORE
Ufficio Protocollo	Via Rossi 9 21100 Varese	Due volte a settimana in giorni non consecutivi
Ufficio Protocollo	Via Pessina 6 22100 Como	Due volte a settimana in giorni non consecutivi

Oppure:

ATS della Brianza

UFFICIO	SEDE UFFICI PROTOCOLLO	TEMPISTICA RITIRO INCARICATO SOCIETA DA UFFICIO PROTOCOLLO A UFFICIO APPALTATORE
Ufficio protocollo	V.le Elvezia 2, Monza	Lunedì e mercoledì
Ufficio protocollo	C.so C. Alberto 120, Lecco	Lunedì e mercoledì

Oppure:

ATS di Pavia

UFFICIO	SEDE UFFICI PROTOCOLLO	TEMPISTICA RITIRO INCARICATO SOCIETA DA UFFICIO PROTOCOLLO A UFFICIO APPALTATORE
Ufficio Protocollo	Via Indipendenza, 3 – 27100 Pavia (PV)	Tutti i giorni lavorativi (da lunedì a venerdì)

Oppure:

ATS di Brescia

UFFICIO	SEDE UFFICI PROTOCOLLO	TEMPISTICA RITIRO INCARICATO SOCIETA DA UFFICIO PROTOCOLLO A UFFICIO APPALTATORE
Ufficio spedizioni/protocollo	V.le Duca degli Abruzzi, 15 Brescia	Tutti i giorni lavorativi (da lunedì a venerdì)

I ritiri avverranno all'interno del periodo lunedì-venerdì, nei giorni lavorativi e nell'arco temporale intercorrente tra le ore 9.00 e le ore 12.00; qualora si verificano volumi inusuali, dei quali si preveda la spedizione, le spedizioni saranno oggetto di preventiva programmazione con il Recapitista.

Il personale della società appaltatrice dovrà essere riconoscibile per il possesso di un tesserino di riconoscimento aziendale, recante una fotografia, nome e cognome.

Gli addetti della ATS alla spedizione della posta potranno richiedere un documento di identificazione alla persona che procede al ritiro ed al successivo riscontro con i competenti uffici dell'aggiudicatario. In caso di constatazione di incongruenze, false dichiarazioni sulla identità e/o altra circostanza idonea ad ingenerare dubbi sulla trasparenza nella gestione della corrispondenza da parte dell'aggiudicatario, il personale ATS non procederà alla consegna della posta, riservandosi di far valere nei confronti dell'aggiudicatario tutti i diritti derivanti da eventuali danni subiti per il ritardo conseguente, nonché le penali previste dal presente contratto per inadempimento.

4.3 - Tempi per le spedizioni e per i resi

La spedizione dei plichi dovrà essere garantita dal fornitore entro **4 giorni lavorativi dal ritiro.**

La notifica (o tentativo di notifica) dovrà essere garantita entro **14 giorni**. Tali giorni coincidono con quanto previsto dall'Allegato A alla Delibera n. 77/18/CONS dell'AGCOM, ovvero J5 al 90% e J7 al 98%.

Le notifiche non giunte a buon fine dovranno essere rese alla stessa sede distrettuale o territoriale mittente, accompagnati dall'esitazione notifica-Avvviso di Ricevimento regolarmente compilata e sottoscritta dall'incaricato notificatore ai sensi della L. 890/1982. I termini per la riconsegna dei resi corrispondono a quelli indicati in prosieguo, relativi ai plichi giunti a buon fine.

I resi ingiustificati saranno considerati inadempimento contrattuale ed oggetto di applicazione di penale.

4.4- Rendicontazione degli esiti

L'attività prevede che il fornitore renda disponibili i flussi di dati relativi agli esiti di notifica e la consegna all'ATS di appositi file importabili sui propri sistemi informatici secondo le modalità concordate con ATS. In particolare, si rende necessario, tra gli altri, disporre dell'informazione riferita alla "data di notifica" mediante restituzione mensile di un file excel.

Il fornitore deve inoltre mettere a disposizione di ATS un sistema informativo che permetta la visibilità immediata dei dati disponibili sugli esiti tramite il quale gli utenti interni autorizzati possano monitorare l'esito delle notifiche inviate. Dovranno altresì pervenire anche le esitazioni notifica-Avvisi di Ricevimento e tutti i documenti come meglio indicati nel paragrafo successivo, in forma fisica.

La rendicontazione elettronica e fisica degli esiti estrapolati dalle esitazioni notifica-Avviso di Ricevimento o dai plichi resi (non recapitati) devono contenere tutte le informazioni necessarie alla tracciatura degli invii, e in particolare: data di spedizione; numero raccomandata, codice atto; codifica della persona fisica responsabile della pratica; data di acquisizione delle comunicazioni non recapitate e causa del mancato recapito.

Nel solo caso di deposito del plico presso l'Ufficio postale, non ritirato nei 10 giorni successivi al deposito stesso, si procederà all'inoltro - in prima battuta - delle mere ricevute di:

- esitazione notifica-Avviso di Ricevimento;
- ricevuta di consegna della CAD,

ed in seconda battuta, decorsi i 6 mesi di legge, del plico non consegnato.

4.5- Archiviazione elettronica e gestione fisica della documentazione relativa alla notifica

Il servizio deve prevedere per il servizio base la rendicontazione degli esiti di notifica tramite flusso elettronico e fornire per gli atti relativi al servizio integrato e telematico anche l'archiviazione elettronica e la digitalizzazione di tutti i documenti.

- 1) La visualizzazione dovrà essere disponibile entro **10 giorni lavorativi** dal completamento delle attività di notifica. Nel caso di CAD e CAN, il termine è di **20 giorni lavorativi** dalla spedizione della

raccomandata CAN o CAD. La messa a disposizione tramite visualizzazione web deve essere disponibile per un periodo di almeno 5 anni dalla notifica o dal tentativo di notifica. Non devono esservi limiti quantitativi né operativi di accesso delle utenze al sistema WEB.

- 2) messa a disposizione della tracciatura degli invii. Il sistema deve essere interrogabile almeno tramite: il codice atto; gli estremi del destinatario; la struttura od ufficio mittente; il codice del funzionario responsabile della pratica.

Il sistema dovrà restituire almeno nome e cognome/nome giuridico del destinatario, data e luogo di ritiro, luogo di destinazione, identificativo del documento/codice atto, nonché tutte le successive informazioni sullo stato di evasione dell'inoltro del plico, ivi comprese le motivazioni della mancata consegna.

Il fornitore dovrà rendere disponibile – attraverso il portale dedicato – dei *report*, almeno con frequenza mensile, riepilogativi e rielaborabili con i dati e le informazioni disponibili sul portale.

Tutti i report visualizzati dovranno essere esportabili dagli operatori ATS in formati di larga diffusione: .csv, .txt, .xls(x). Pertanto, si intende che tali report debbano essere anche scaricabili.

- 3) gestione fisica del materiale cartaceo di ritorno dal circuito postale e da consegnarsi alle ATS. Tale gestione prevede la restituzione fisica degli oggetti postali di ritorno in scatole di contenuto omogeneo, senza servizio di fascicolazione.

La restituzione del materiale cartaceo di ritorno avverrà per sede produttrice degli AG, nonché Centro di Costo.

La restituzione fisica dovrà avvenire entro **24 giorni lavorativi** dal completamento delle attività di notifica.

Nel caso di CAD e CAN, il termine è di **24 giorni lavorativi** dalla spedizione della Raccomandata CAN o CAD.

Per completamento delle attività di notifica, si intende la data nella quale si sono perfezionate le incombenze per poter definire effettuata la notifica ai sensi di legge.

Per gli atti relativi al servizio integrato e telematico si applicano anche i successivi punti 4) e 5):

- 4) scansione elettronica ed archiviazione elettronica delle esitazioni notifica-Avviso di Ricevimento, degli Avvisi di Ricevimento delle raccomandate inviate e contenenti le Comunicazioni di Avvenuto Deposito (CAD) e le Comunicazioni di Avvenuta Notifica (CAN);
- 5) messa a disposizione, tramite visualizzazione web, con possibilità di salvataggio e stampa, dei suddetti documenti acquisiti di cui al punto precedente (visualizzazione fronte/retro), attraverso il sistema gestionale del fornitore che deve permettere un accesso al sistema di ricerca

Articolo 5 - Servizio integrato di ritiro, creazione dei plichi e notifica degli atti giudiziari

Il servizio si compone delle attività del servizio base più sopra descritto, per quanto compatibili, cui si rimanda totalmente.

A variazione del servizio base, vengono svolte soltanto le diverse e specifiche seguenti attività:

A) Ritiro degli atti e dei provvedimenti da notificare

Gli atti sono predisposti da ATS, stampati, sottoscritti e messi a disposizione del fornitore in originale o copia autentica o formato equivalente (per "formato equivalente" si intendono altre modalità previste dal CAD in luogo dell'originale o copia autentica, che potranno concretizzarsi con la postalizzazione di una copia analogica di un originale informatico) previsto dalla legge. Viene anche redatta e poi consegnata all'Appaltatore - al momento di ritiro degli atti presso ATS - la distinta contenente i dati degli atti da notificare.

In ogni caso l'Appaltatore, tramite i propri operatori, effettua il ritiro degli atti direttamente presso le sedi concordate con ATS.

B) Compilazione dei documenti ed imbustamento

L'Appaltatore effettua la compilazione e stampa della busta e della esitazione notifica-Avviso di Ricevimento, con l'indicazione dei dati del mittente – comprensivo della codifica della persona fisica responsabile della pratica cui restituire i documenti dopo la notifica - e del destinatario. La codifica deve essere stampata sulla esitazione notifica-Avviso di Ricevimento.

Per "codifica della persona fisica responsabile della pratica" si rimanda all'art. 4, commi 1, 2 e 3 del presente Contratto.

Dopo le lavorazioni descritte sopra, l'Appaltatore imbusta l'atto, vi annette l'esitazione notifica-Avviso di Ricevimento e chiude il plico.

C) Spedizione e notifica ai sensi della normativa vigente

L'Appaltatore procederà alla spedizione e recapito del plico, comportandosi come previsto - e compilando l'avviso di ricevimento - in piena ottemperanza alla L. 890/1982 e s.m.i. ed alle altre norme in materia di notifica dei c.d. atti giudiziari. Si occuperà anche della predisposizione e del recapito della Comunicazione Avvenuto Deposito (C.A.D.) o della Comunicazione Avvenuta Notifica (C.A.N.) nelle fattispecie previste dalla normativa su menzionata.

Riguardo alle sedi di competenza, si rimanda al punto 4.2 - Modalità di ritiro dei plichi – atti giudiziari semplici e Servizio di Variante Integrata del Capitolato Speciale.

Articolo 6 – Servizio telematico

All'attività ordinaria specificata nei precedenti articoli, si affianca un'attività gestita secondo modalità telematiche che preveda il seguente processo lavorativo realizzato con le tecnologie indicate o tecnologie equivalenti che portino al medesimo risultato:

ATS trasferisce mediante il server FTP/FTPS messo a disposizione del Fornitore i singoli file PDF relativi agli atti da notificare. Essi potranno essere firmati digitalmente con firma Pades.

- Il deposito avviene a ciclo continuo;
- I PDF saranno associati ai metadati in formato xml necessari allo svolgimento del servizio in carico al fornitore e con esso concordati

L'Appaltatore prende in carico gli atti da notificare trasferiti attraverso il server FTP che comprende le seguenti attività:

- alla fornitura di idonee buste che conterranno gli atti
- alla stampa del documento
- all'imbustamento del documento

e conformemente a quanto indicato all'art.5 lettera b) provvederà a:

- alla compilazione della busta
- alla compilazione dell'esitazione notifica-Avviso di Ricevimento

L'Appaltatore procederà alla gestione e inoltro della posta, compilando l'esitazione notifica-Avviso di Ricevimento e seguendo la procedura in piena ottemperanza alla L. 890/1982 ss.mm.ii. e delle altre norme in materia di notifica dei c.d. atti giudiziari. Si occuperà anche della predisposizione e del recapito della Comunicazione Avvenuto Deposito (C.A.D.) o della Comunicazione Avvenuta Notifica (C.A.N.) nelle fattispecie previste dalla normativa su menzionata.

Nei casi di CAD, il destinatario riceve comunicazione che a causa della sua assenza temporanea, il plico è depositato presso il fornitore a disposizione per il ritiro. Analogamente, sia in caso di CAD che di CAN, se anche al momento di consegna delle relative raccomandate il destinatario è temporaneamente assente, l'Appaltatore lascia avviso di recapito con l'avvertenza che la raccomandata è disponibile al ritiro.

Per tutti i ritiri di cui sopra, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione del destinatario un luogo di ritiro, sito ad una distanza **non superiore ai 10 km dal luogo della destinazione del plico**, ovvero dai confini amministrativi di ciascun comune, e **non superiore ai 20 km per i Comuni appartenenti a Comunità Montane**, aperto la mattina dal lunedì al venerdì almeno nella fascia oraria 8.30 - 13.00 (ore 8.30 – 12.00 il sabato).

Per Comuni appartenenti a Comunità Montane, si intendono quei Comuni ufficialmente associati negli enti locali denominati "Comunità Montane" di cui all'art. 27 del D.Lgs. 267/2000, costituite con provvedimento del presidente della giunta regionale di ciascuna Regione.

Gli SLA per le attività indicate nel presente articolo sono i seguenti:

- Presa in carico degli atti entro **5 giorni lavorativi** a partire dalla data di consegna mediante Server FTP/FTPS
- La notifica (o tentativo di notifica) dovrà essere garantita entro **14 giorni solari** a partire dalla data di consegna mediante Server FTP/FTPS.

Articolo 7) – rendicontazione telematica degli esiti

Mediante il medesimo Server FTP/FTPS l'Appaltatore deve:

- rendere disponibili in formato txt o csv o xml le informazioni relative alle notifiche, da concordarsi in fase di implementazione del servizio:
 - esitazione notifica-avviso di ricevimento e tutte le eventuali informazioni accessorie (data CAD e CAN)
 - ricevuta consegna della CAD e CAN
 - l'immagine digitalizzata dell'esitazione di notifica-avviso di ricevimento (completa degli eventuali dati accessori), della notifica invio CAD e CAN.

Lo SLA per le attività indicate nel presente articolo è il seguente:

- la ricezione delle informazioni relative alle varie notifiche e le immagini delle cartoline dovranno pervenire **entro 45 giorni solari** dalla data di consegna degli atti attraverso il Server FTP/FTPS. Per quanto riguarda la gestione della documentazione cartacea (originali non notificati, cartoline di notifica ecc.) si rinvia a quanto previsto all'art. 4 e ss.

Articolo 8) – Obblighi dell'Appaltatore

Il concorrente deve essere in possesso delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all'esercizio della sua attività.

L'Appaltatore si obbliga, oltre a quanto previsto in altre parti del presente documento, a:

- effettuare il servizio a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti;
- osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prestazioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante l'arco di vigenza del Contratto; a tal fine l'affidatario si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, restando in ogni caso

espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla inosservanza delle norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore;

- avvalersi di personale adeguato in relazione alle prestazioni contrattuali richieste;
- comunicare, successivamente all'aggiudicazione del presente appalto, alla Amministrazione Appaltante, il nominativo di un referente/responsabile delle attività di cui al presente contratto.

L'Appaltatore si impegna inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente l'attività oggetto del presente documento, e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio alle Agenzie; a tal fine l'aggiudicatario è tenuto a garantire che tale impegno sarà osservato dal proprio personale.

L'Appaltatore solleva espressamente la Agenzia da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale relativa a infortuni, sinistri e/o danni, di tutti i generi, provocati nel corso dell'attività o in dipendenza da questa o in dipendenza di omissioni, negligenza o altre inadempienze relative alle prestazioni contrattuali ad essa riferibili.

L'Appaltatore deve avere in corso una polizza assicurativa per Responsabilità Civile (RC) con un massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00 euro) per sinistro.

Tale polizza dovrà rendere l'Amministrazione Appaltante indenne dagli eventuali danni cagionati a terzi in relazione alle attività oggetto del presente appalto. Sono da considerarsi soggetti terzi sia la Amministrazione Appaltante, i dipendenti ed i collaboratori della stessa, sia gli assistiti della stessa.

Una copia di tale polizza dovrà essere inviata alla Amministrazione Appaltante, prima della sottoscrizione del contratto.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni non coperti dalla predetta copertura assicurativa e per danni eccedenti i massimali assicurati.

Qualora l'Appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Agenzia resterà autorizzata a provvedere con rivalsa nei confronti dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore è responsabile inoltre della piena osservanza di tutte le disposizioni emanate da qualunque autorità governativa, municipale o regionale, nonché di danni comunque arrecati alle persone ed alle cose sia della Agenzia sia di terzi nell'espletamento del servizio di cui trattasi.

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi il servizio oggetto del presente contratto, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. in tema di subappalto. La violazione di tale obbligo comporterà l'immediata risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 9) – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:

- assume l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente contratto;
- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente DUP, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo della Provincia dell'ATS della Città Metropolitana di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Inoltre, l'Appaltatore dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di fatturazione elettronica, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 5, D.M. 55/2013.

Articolo 10) – Fatturazione e pagamenti

Fatturazione

Le prestazioni, rese nei modi prescritti dal presente CSA, saranno oggetto di fatturazione da parte del soggetto aggiudicatario.

Con cadenza mensile l'aggiudicatario invierà esclusivamente **fattura elettronica**, debitamente corredata dai giustificativi degli interventi effettuati.

Il mancato adeguamento alla normativa su indicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.

Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riporta, di seguito, il Codice Univoco ufficio, già attivo e consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): **(a seconda delle single AA.TT.SS.)**

Dovrà, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web www.indicepa.gov.it per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.

Ai sensi del richiamato art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse devono riportare il codice identificativo di gara (CIG).

Ai sensi dell'art. 25, co. 3, D.L. 66/2014, le ATS non procederanno al pagamento di fatture elettroniche

che non riportino il codice CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, d.l. 66/2014.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.

Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:

- Codici Identificativi Gara (C.I.G.) comunicati dalle Amministrazioni;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d'ordine d'acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
- data e numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura);
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile.
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Per le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica, l'aggiudicatario si impegna a seguire le regole tecniche e linee guida di cui al D.M. 55/2013, avvalendosi del supporto informativo e delle specifiche disponibili al sito www.fatturapa.gov.it.

In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dalle Amministrazioni.

Pagamenti

Il pagamento, in assenza di formali contestazioni, sarà disposto a 60 (sessanta) giorni dalla data di attestazione di regolarità del servizio, mediante ordinativi di pagamento,

Il suddetto termine di pagamento sarà sospeso qualora:

- nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il n. CIG;
- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra il servizio reso e quanto richiesto;
- la fattura non risulti corredata, in allegato, di tutta la documentazione richiesta.

Ai sensi della Legge 136/2010 s.m.i., tutti i pagamenti relativi all'appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell'aggiudicatario. Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell'aggiudicatario, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell'Amministrazione.

I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione.

Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali l'aggiudicatario è invitato a far fronte tempestivamente.

I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione della causa di sospensione.

In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi del D.Lgs. 231/2002, testo vigente.

Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell'emissione dell'ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data.

Si informa che per provvedere al pagamento l'Amministrazione procederà all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell'Appaltatore.

Qualora il DURC dell'affidatario evidenzia irregolarità, l'Agenzia sarà tenuta all'applicazione di quanto disposto dal D. Lgs. n.50/2016 s.m.i.

Articolo 11) - Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)

Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è _____

(inserire qualifica, nominativo e ATS di appartenenza)

Articolo 12) Entrata in vigore Nodo Smistamento Ordini (NSO)

Il nuovo obbligo normativo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27.12.2017, art. 1, comma 414) stabilisce che tutti gli ordini di acquisto della Pubblica Amministrazione dovranno essere effettuati esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordinativi di acquisto (NSO).

L'architettura del sistema NSO è stata realizzata utilizzando l'infrastruttura, già esistente, del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche (SdI) e dialogherà con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da ANAC, per la verifica della corretta indicazione del CIG assegnato al Contratto, nonché con il sistema SIOPE+ e la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC).

Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 07.12.2018 sono state approvate le regole tecniche e le linee guida concernenti la gestione degli ordinativi elettronici degli enti e aziende del SSN, pubblicate sul sito della Ragioneria Generale dello Stato MEF.

Con Decreto del MEF del 27 dicembre 2019, è stata fissata nella data del 01.02.2020 la decorrenza dell'obbligatorietà, per le aziende pubbliche del SSN, dell'ordinativo elettronico per la fornitura di beni sanitari e non sanitari ed è stato stabilito il termine del 01.01.2021 per gli ordini elettronici relativi agli acquisti di servizi sanitari e non sanitari.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito aziendale al seguente indirizzo: <https://www.ats-milano.it/portale/Ats/Bandi-di-gara/Nodo-di-Smistamento-degli-Ordini-NSO>.

Articolo 13) - Responsabilità

L'Appaltatore è responsabile nei confronti della ATS dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Sono, altresì, responsabili nei confronti della ATS e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di mantenere le ATS sollevate ed indenni da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Articolo 14) – Sicurezza sul lavoro

Ai sensi del comma 3 bis dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, non è applicabile la disciplina in materia di Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) per l'espletamento delle attività oggetto del presente contratto.

L'Appaltatore, nell'esecuzione del contratto, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l'attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tale fine l'aggiudicatario deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. I rischi specifici dell'attività oggetto dell'appalto eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte della società aggiudicataria.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

Articolo 15) - Cessione dei crediti derivanti dal Contratto – Subappalto – Sospensione

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è regolata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Con delibera n.480/2021, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del d. lgs. 50/2016, l'ATS di Bergamo ha disposto il rifiuto di tutte le cessioni di crediti nascenti da appalto, concessione o concorso di progettazione notificate all'ATS di Bergamo dai propri creditori ed effettuate a beneficio di soggetti cessionari qualificati ai sensi della L. 52/1991 (banche o intermediari finanziari disciplinati dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Per quanto concerne il subappalto, questo si intende sottoposto alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nella percentuale prevista dalla normativa vigente.

Si fa inoltre espresso rinvio all'ultimo capoverso del precedente art. 8 riguardo a casistiche che non costituiscono subappalto.

La cessione dei crediti o il subappalto realizzati in maniera non conforme ai predetti articoli di legge potranno comportare la risoluzione del contratto con addebito di ogni onere a carico dell'appaltatore, salvo il risarcimento di ogni danno.

La sospensione, parziale o totale, delle prestazioni è regolata dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 16) – Penalità

Per la caratteristica delle prestazioni, le attività oggetto del presente Contratto non potranno essere sospese. Pertanto, l'Appaltatore assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione dell'appalto anche in caso di scioperi e/o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio medesimo.

Nei casi in cui l'Appaltatore non esegua, anche parzialmente, le prestazioni così come previste dal contratto ovvero vi dia corso con ritardo o comunque oltre il termine stabilito, la ATS procederà, anche senza darne preventiva comunicazione, all'acquisto diretto del servizio, presso altro operatore economico, così da assicurare la continuità di prestazioni essenziali.

Le eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o le inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale del servizio, comporteranno le seguenti penalità:

- applicazione di una penale fino a € 300,00/die per ritardato avvio (totale o parziale) del servizio per cause imputabili direttamente al fornitore. Sono equiparati al ritardo nell'avvio del servizio anche le mancate forniture di buste, avvisi di ricevimento ed accessori a completamento -per ognuno dei luoghi di ritiro - prima dell'avvio del servizio ed anche successivamente su richiesta, come normato dal presente Contratto. Verrà applicata la citata penalità per ogni giorno lavorativo di permanenza del ritardo, sino alla data in cui il servizio sarà assicurato a norma di Contratto e di Capitolato;
- applicazione di una penale pari a cinque volte il prezzo complessivamente corrisposto per la spedizione del piego e dell'avviso di ricevimento in caso di smarrimento, o furto, o danneggiamento del piego prima della notificazione al destinatario (Regolamento di cui alla Delibera AGCOM n. 600/2018);
- applicazione di una penale da € 50,00/die per mancato o ritardato adempimento delle prestazioni richieste per le attività di base e variante integrata di cui al presente Contratto. Verrà applicata la citata penalità per ogni giorno lavorativo di permanenza dell'inadempimento, sino alla data in cui il servizio tornerà ad essere regolare;
- applicazione di una penale di € 100,00/prestazione nel caso in cui l'Appaltatore esegua una prestazione in modo difforme dalle disposizioni di cui al presente Contratto. La penale verrà applicata per ogni prestazione difforme. Questa penale si applica anche per ogni notifica

eseguita in violazione delle norme contemplate nella L. 890/1982 e ss.mm.ii. e comunque per ogni violazione delle procedure previste per la notifica a mezzo atti giudiziari. La penale in argomento si riferisce a tutte quelle casistiche che abbiano comportato una prestazione resa in modo difforme da quanto previsto dal Contratto.

- applicazione di una penale di € 50,00/die nel caso in cui venga riscontrata la mancata ovvero inesatta trasmissione dei flussi informativi e/o report previsti, da calcolarsi a decorrere dal giorno in cui l'attività avrebbe dovuto essere eseguita, fino al suo corretto adempimento;
- applicazione di una penale di € 1.000,00, fatto salvo il risarcimento del danno, in caso di concessioni, autorizzazioni e analoghi provvedimenti relativi alla sfera giuridica dell'aggiudicatario che rendessero illegittima la prosecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

Per le casistiche non espressamente previste nel presente articolo, si fa riferimento a quanto stabilito dall'Allegato A alla Delibera n. 600/2018 di AGCOM "Regolamento in materia di misure e modalità di corresponsione degli indennizzi relativi alle notificazioni di atti a mezzo del Servizio Postale".

Fatta salva la procedura prevista, la richiesta e/o il pagamento delle penali sopra citate non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

In caso di penali a carico del fornitore, le Amministrazioni Appaltanti emetteranno una nota debito per tali penali che poi l'Appaltatore provvederà a pagare.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto via pec dall'Amministrazione interessata all'affidatario, il quale dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie controdeduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla stessa contestazione.

Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione interessata, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'aggiudicatario le penali come sopra stabilite.

In caso di reiterazioni di gravi inadempienze che si verificano almeno tre volte per anno, anche non consecutive, ATS ha la facoltà di risolvere il contratto, trattenendo il deposito cauzionale definitivo, salvo il diritto al risarcimento di maggiori danni, senza che l'aggiudicatario possa pretendere indennizzi e compensi di sorta.

Articolo 17 – Risoluzione del contratto

L'Agenzia potrà chiedere la risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, le Amministrazioni possono risolvere il contratto con l'Appaltatore durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D.Lgs. 50/2016;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle Amministrazioni;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l'aggiudicatario si è trovato, dopo la sottoscrizione del presente Contratto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice.

L'Amministrazione deve, inoltre, risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

- mancato rispetto, per tutta la durata contrattuale, delle previsioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

- nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- si verifichi un'ipotesi di non rispondenza delle attività espletate alle caratteristiche del presente Contratto e dei relativi allegati, ovvero nel caso in cui l'aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali (es. interruzione del servizio). In tale caso la/le ATS si riserva/riservano la facoltà di addebitare all'aggiudicatario inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti;
- si siano verificati ipotesi di frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

- l'aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara, relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- si siano verificate violazioni di norme e principi contenuti nel Codice di Comportamento dell'Amministrazione, nel Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, Trasparenza, Integrità adottato dall'Amministrazione e/o nel Patto di Integrità di cui alla DGR n. XI/1751 del 17.06.2019;
- sia realizzato subappalto non autorizzato dall'Amministrazione;
- sia accertato il mancato rispetto da parte dell'aggiudicatario degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell'appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del contratto);
- sia sospeso o interrotto il servizio da parte dell'aggiudicatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell'interruzione è discrezionalmente valutata dalla/dalle Amministrazione/i);
- ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'aggiudicatario non si adegui alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Ai sensi dell'art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- si verifichi cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell'esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge, dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;

La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando la/le Amministrazione/i provvederà/provvederanno a comunicare all'aggiudicatario in forma scritta l'intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c.

Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nominato da ciascuna Agenzia, formulerà la contestazione degli addebiti all'aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'aggiudicatario abbia risposto, l'Amministrazione interessata, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto.

Nei casi sopra previsti, l'aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l'Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento delle attività oggetto del presente appalto ad altro operatore.

Articolo 18) - Ipotesi di recesso

In materia di recesso si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In particolare, le Amministrazioni hanno diritto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi formalmente all'aggiudicatario del lotto:

1. in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare all'Istituto le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
2. in caso di mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo/gestionale sulle strutture dell'Amministrazione;
3. qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) attivassero una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto del presente Documento;
4. disposizioni nazionali o regionali che dovessero riflettersi sul servizio oggetto del presente CSA;
5. prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall'ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
6. venir meno delle condizioni iniziali previste dal presente CSA.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'affidatario del lotto dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Amministrazione interessata, che tale cessazione non pregiudichi la continuità delle attività dell'Agenzia e non comporti danno alcuno alla medesima.

In caso di recesso dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., l'affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

L'affidatario dovrà comunque, se richiesto dall'Agenda interessata, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Amministrazione medesima, provocare danno alla stessa. Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici dell'affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

Non è consentito il recesso da parte dell'affidatario.

Articolo 19) – Cause sopravvenute - Sospensione

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili alle ATS, le stesse potranno sospendere, anche separatamente, l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 90 giorni è facoltà dell'Appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

Le ATS, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riservano la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 60 gg. senza che il prestatore della attività possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

La sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto dall'Amministrazione almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

Articolo 20) – Clausola T&T (Trasparenza e Tracciabilità)

L'aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990.

Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione in applicazione delle suddette norme, sono pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate è sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto.

L'Amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti dall'aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Articolo 21) – Codice del Comportamento, Piano Anticorruzione e Patto di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali e Pantouflage

L'Agenda uniforma la propria attività contrattuale ai contenuti di cui ai Codici di Comportamento, intesi come dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell'ATS sono tenuti ad osservare e delle responsabilità dell'Amministrazione nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).

I suddetti Codici sono stati adottati: *(vedi a seconda delle singole AA.TT.SS.)*

L'Appaltatore si impegna, altresì, a non porre in essere comportamenti contrari ai principi del Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 ed il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, Trasparenza, Integrità adottato dalla ATS [vedi a seconda della ATS consorziata che stipula il contratto] e pubblicato nel sito nella sezione "Amministrazione Trasparente".

L'Amministrazione Appaltante stabilisce, inoltre, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura di appalto, l'obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza contenuti nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato con DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019 e reperibile sul sito www.regione.lombardia.it.

Inoltre, l'art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012 ha introdotto, all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Articolo 22) – Conflitto di interesse

Sulla base dei dettami normativi sanciti dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. le Amministrazioni prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Si ha conflitto d'interesse quando il personale di un'Amministrazione o di un prestatore di servizi che interviene, anche per conto della Stazione Appaltante, nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o influenza, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che

può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Obiettivo delle Amministrazioni è di tutelare la regolarità dell'azione amministrativa e quindi salvaguardare gli interessi delle Agenzie medesime, sensibilizzando i dipendenti e proteggendoli dall'accusa, in fase successiva, di mancata comunicazione del conflitto di interessi.

Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto, infatti, a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

Articolo 23) – Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

L'Appaltatore non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Tutte le riserve che l'Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Amministrazione Appaltante e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati, l'aggiudicatario decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dalla Amministrazione Appaltante che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Articolo 24) – Tutela della privacy

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003 (novellato con D.Lgs. n. 101/2018) "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ai sensi ed in relazione alle attività previste dal presente contratto, l'Appaltatore verrà designato "Responsabile del trattamento dei dati personali", ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento UE 2016/679.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'ATS (**vedi a seconda del soggetto stipulante**).

In particolare, l'Appaltatore, in quanto responsabile del trattamento dei dati personali, è tenuto a:

1. garantire che i dati personali – oggetto di trattamento – siano trattati esclusivamente per le finalità connesse al rapporto giuridico da cui hanno origine ed in conformità alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
2. autorizzare per iscritto i soggetti che effettueranno il trattamento affidato, nonché impartire le necessarie istruzioni operative e definire le relative misure di sicurezza da osservare;

3. sovrintendere e vigilare che da parte dei soggetti autorizzati sia rispettata la normativa vigente in materia di protezione dei dati, le istruzioni impartite e applicate le misure di sicurezza, nonché mantenuto il segreto professionale e gli eventuali obblighi di riservatezza connessi;
4. mettere in atto misure di sicurezza adeguate al rischio, alla natura, all'oggetto, al contesto e alle finalità del trattamento affidato, in conformità all'art. 32 del Regolamento Ue 2016/679;
5. dotarsi di strumenti idonei ad assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi informatici, nonché di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
6. adottare idonee misure di sicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati;
7. adottare le misure necessarie a garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, e consentendo l'esercizio di tali diritti, sia direttamente sia in collaborazione con il Titolare, in conformità al capo III del Regolamento Ue;
8. redigere e aggiornare periodicamente, in base alla tipologia e natura dei dati trattati, un documento di analisi dei rischi effettivi del trattamento e sulla efficacia delle relative misure adottate;
9. curare e tenere a disposizione del Titolare e dell'Autorità di controllo, il Registro delle operazioni di trattamento dei dati personali effettuati per conto del Titolare ed il Registro delle violazioni dei dati;
10. dimostrare e attestare la conformità del trattamento alle disposizioni normative ed alle misure disposte dal titolare, garantendo la tracciabilità delle azioni compiute e la relativa documentabilità;
11. conservare i dati trattati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per il periodo strettamente necessario ad adempiere agli obblighi o ai compiti sopra indicati e per perseguire le finalità del trattamento e/o in base ad obblighi di legge;
12. ai sensi dell'art. 33 c. 2 del Regolamento UE 2016/679, segnalare al titolare senza ingiustificato ritardo e comunque entro le 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, ogni violazione di dati personali e di incidenti che possano compromettere la sicurezza dei dati, e a seconda dei casi, adottando direttamente e/o proponendo l'adozione di tempestive e adeguate misure di sicurezza;
13. informare, consultare e collaborare con il Titolare per tutte le questioni rilevanti anche ai fini di legge (es. richieste del Garante, delle Autorità Pubbliche, degli interessati, valutazioni di impatto, data breach etc) e per la loro risoluzione;
14. collaborare con il Garante della protezione dei dati personali nello svolgimento delle sue funzioni, riscontrando le eventuali richieste e attuando i provvedimenti adottati dallo stesso,
15. comunicare l'adesione a codici di condotta e/o a schemi di certificazioni, sigilli e marchi, che avranno l'efficacia prevista dal Regolamento Ue, ai sensi degli artt. 40 e 42.

16. comunicare i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali, se nominato e/o del Referente Privacy.

Al Responsabile è vietato:

- diffondere, comunicare e/o trasferire i dati personali a terzi senza previa informazione e/o autorizzazione del Titolare;
- effettuare trattamenti non finalizzati all'esecuzione del contratto affidato e/o nuovi trattamenti non previamente autorizzati dal Titolare.

La designazione a Responsabile del trattamento non comporta diritti a specifici compensi e/o indennità, poiché l'attività di trattamento è necessariamente intrinseca all'adempimento dell'attività contrattuale.

La designazione a responsabile del trattamento ha la medesima durata del contratto che verrà stipulato con l'aggiudicatario della presente procedura.

La responsabilità del Responsabile in materia di protezione dei dati personali e di cui agli artt. 28 c.10, 82, 83 e 84 del Regolamento Ue 2016/679, che si richiamano espressamente, rientra nel quadro della responsabilità contrattuale.

Il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevato ed indenne il Titolare da ogni responsabilità e/o danno, anche nei confronti di terzi, nonché degli Interessati al trattamento, per azioni ed omissioni, inadempimenti di qualunque natura, imputabili allo stesso Responsabile, ai soggetti/operatori da esso autorizzati e dai subresponsabili.

In particolare, si specifica che – in caso di inosservanza degli obblighi relativi al trattamento dei dati personali – l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

[N.B: Nell'eventualità in cui si verifichi l'aggiudicazione della presente procedura di gara nei confronti di un fornitore con proprie specificità tecnico-normative, al momento della stipula del contratto si prenderà atto delle disposizioni specifiche di settore]

Articolo 25) – Clausola Sociale di prioritario assorbimento di personale dei precedenti appaltatori.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'Appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

L'Amministrazione Appaltante sarà estranea alla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente

clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell'Appaltatore subentrante.

Articolo 26) - Deposito cauzionale

A garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, si dà atto che l'Appaltatore ha stipulato, quale deposito cauzionale definitivo, polizza fideiussoria n. _____ rilasciata da _____ per una somma garantita di € _____ (euro _____).

Articolo 27) - Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parti integranti del presente contratto il Capitolato Speciale d'Appalto, l'offerta tecnico – qualitativa e l'offerta economica dall'Appaltatore prodotte in sede di partecipazione alla gara, anche se non materialmente allegati.

Articolo 28) – Avvertenze generali e disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento: al Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., alle norme contenute nei RR.DD. 18.11.1923 n. 2440/23 e n. 827/84, laddove non espressamente abrogate dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e alle norme del codice civile.

L'Appaltatore infine, deve osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi assicurative, fiscali, infortunistiche.

Articolo 29) – Foro competente

In caso di controversie sull'esecuzione del contratto, è competente il Foro di _____

(Foro dove ha sede ciascuna ATS aggregata)

Per l'Appaltante
Il Direttore Generale

Per l'Appaltatore
Il Legale Rappresentante